



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali in applicazione dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 6 maggio 2020.

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2020, n. 75;

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020 stabilisce che è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- il punto 8 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020 consente in forma individuale, tra le attività sportive all’aperto anche la pesca sportiva, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- il punto 4 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 6 maggio 2020 stabilisce che l’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra indicato, al fine di consentire lo svolgimento all’aperto dell’attività di pesca sportiva in forma individuale, di consentire l’accesso agli specchi d’acqua presenti sul territorio, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati nello svolgimento dell’attività;
- b) mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- c) divieto di ogni contatto fisico tra gli sportivi;
- d) obbligo dell’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico in osservazione a quanto disposto dal punto 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;



CITTÀ DI CARPI

- e) divieto di utilizzo di spogliatoi all'interno delle strutture private, pertanto, qualora siano presenti dovranno essere resi inaccessibili;
- f) se all'interno della struttura sono presenti bar e ristoranti questi dovranno essere gestiti secondo le modalità autorizzate, tenendo presente che può essere effettuata solo attività d'asporto di alimenti e bevande e non di somministrazione in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.p.c.m. 26 aprile 2020;
- g) i pagamenti per consentire l'accesso alle strutture private dovranno essere gestiti in modo da evitare ogni forma di assembramento, rispettando la distanza di almeno 1 metro tra un cliente e l'altro, e assicurando che il cliente rimanga il tempo strettamente necessario alla consegna ed al pagamento della merce;
- h) obbligo dell'osservanza delle misure igienico-sanitarie previste dall'allegato 4 del d.p.c.m. 26 aprile 2020;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. al fine di consentire lo svolgimento all'aperto dell'attività di pesca sportiva in forma individuale, di autorizzare l'accesso agli specchi d'acqua presenti sul territorio, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati nello svolgimento dell'attività;
- b) mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- c) divieto di ogni contatto fisico tra gli sportivi;
- d) obbligo dell'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico in osservazione a quanto disposto dal punto 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;
- e) divieto di utilizzo di spogliatoi all'interno delle strutture private, pertanto, qualora siano presenti dovranno essere resi inaccessibili;
- f) se all'interno della struttura sono presenti bar e ristoranti questi dovranno essere gestiti secondo le modalità autorizzate, tenendo presente che può essere effettuata solo attività d'asporto di alimenti e bevande e non di somministrazione in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.p.c.m. 26 aprile 2020;
- g) i pagamenti per consentire l'accesso alle strutture private dovranno essere gestiti in modo da evitare ogni forma di assembramento, rispettando la distanza di almeno 1 metro tra un cliente e l'altro, e assicurando che il cliente rimanga il tempo strettamente necessario alla consegna ed al pagamento della merce;
- h) obbligo dell'osservanza delle misure igienico-sanitarie previste dall'allegato 4 del d.p.c.m. 26 aprile 2020;

2. di porre in capo al titolare della struttura privata l'obbligo di vigilare affinché vengano rispettate le modalità di cui sopra;

3. in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,



CITTÀ DI CARPI

ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

5. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

6. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 7 maggio 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)